

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.613

Cont. n. 371/16/CA – Corte di Cassazione L.E. srl c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Michele Antonucci, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 6.4.2012 la L.E. srl chiedeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari l'annullamento dell'atto di contestazione delle violazioni ed ordinanza ingiunzione di pagamento prot. AOO.117/19.91.2012 n. 156, allegato privacy alla presente proposta di delibera, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 4.715.630,86, a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi ("Ecotassa") relativo all'anno 2009.
 - invero, i gestori delle discariche autorizzate sono tenuti, per ogni anno fiscale, a versare trimestralmente alla Regione il tributo secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 5/97. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, della L.R. 25/2007 entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i gestori devono presentare una dichiarazione annuale che indichi, tra l'altro, le quantità complessive e la tipologia dei rifiuti conferiti presso l'impianto e i versamenti effettuati. Pertanto, con l'atto di contestazione della Violazione impugnato dalla L.E. srl, il Servizio Finanze, a seguito del controllo della dichiarazione resa per l'anno d'imposta 2009, ha accertato l'omesso versamento del tributo con applicazione di sanzioni e interessi;
 - la Regione Puglia si costituiva nel menzionato giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Finanze con atto dell'11.2.2014 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, pretestuoso e dilatorio;
 - la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza n. 1599/22/2014 del 15.5.2014, accoglieva parzialmente l'avverso ricorso e, quindi, disponeva la riduzione rispettivamente al 3 e al 2,25% delle aliquote impositive del 15 e dell'11,25% applicate dall'Amministrazione regionale al 3° e 4° trimestre 2009;
 - a seguito del ricorso in appello ex art. 52 del D.lgs n. 546/1992 del 5.2.2015 proposto dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Propri dell'Amministrazione regionale, la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 1968/13/15 del 21.9.2015 annullava la sentenza di primo grado accogliendo le ragioni dedotte negli atti di giudizio dalla Regione Puglia, e condannava la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio quantificate in € 10.000,00;
 - la L.E. srl con ricorso ritualmente notificato il 22.3.2016 ha chiesto la cassazione della citata sentenza di 2° grado resa dalla Commissione Tributaria Provinciale.
 - in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, della nota Prot. n. AOO_117 n. 2442 del 5.4.2016, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, con la quale il Servizio Tributi Propri ha comunicato all'Avvocatura regionale la necessità di costituirsi in giudizio a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente, nonchè dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento del 6.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Michele Antonucci, del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Moro, n. 16;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Michele Antonucci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 11.561,30, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: determinato € 1.223.293,32; Settore di spesa: Tributi Propri).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.561,30, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario; € 364,48 CPA; € 2.084,82 IVA.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.468,39, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4 - comma IV - lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1968/13/15 del 21 settembre 2015 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Michele Antonucci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano